



COMUNE DI SARTEANO

PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITÀ E PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E
DI USO PUBBLICO**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 29.04.2010

SOMMARIO

Pagina

CAPO I - Disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Limitazioni generali e deroghe	4
Art. 4 - Dimensione dei mezzi pubblicitari	5
Art. 5 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.....	6
Art. 6 - Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà	7
CAPO II - Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari.....	7
Art. 7 - Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi	7
Art. 8 - Insegne d'esercizio	8
Art. 9 - Targhe professionali e di esercizio.....	9
Art. 10 - Targhe pubblicitarie	10
Art. 11 - Cartelli pubblicitari	10
Art. 12 - Preinsegne	10
Art. 13 - Segni orizzontali reclamistici	10
Art. 14 - Tende solari.....	11
Art. 15 - Bacheche.....	11
Art. 16 - Impianti pubblicitari di servizio	12
Art. 17 - Manufatti e cartelli con sponsor.....	13
Art. 18 - Stazioni di servizio ed aree di parcheggio	13
Art. 19 - Pubblicità mediante sosta di veicoli.....	14
Art. 20 - Individuazione impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni	14
CAPO III - Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale	15
Art. 21 - Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale	15
CAPO IV - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, sanzioni e norme transitorie.....	15
Art. 22 - Autorizzazione e competenza amministrativa	15
Art. 23 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	16
Art. 24 - Decadenza dell'autorizzazione	17
Art. 25 - Mezzi pubblicitari abusivi o realizzati in difformità dall'autorizzazione.	17
Art. 26 - Sanzioni amministrative	17
Art. 27 - Norme transitorie	18
Art. 28 - Norme di rinvio.....	18
Art. 29 - Entrata in vigore.....	19

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati o da collocare su aree pubbliche, di uso pubblico, su aree private lungo le strade o in vista di esse.
2. La suddetta regolamentazione, pertanto, consente l'attività pubblicitaria previa salvaguardia e tutela dell'ambiente urbano, del paesaggio e delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale del territorio comunale.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.
4. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, compresa anche l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, si rinvia alle disposizioni degli specifici Regolamenti Comunali vigenti.
5. Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati a supportare:
 - a) Pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;
 - b) Pubblica affissione di natura commerciale e/o economica;
 - c) Affissione diretta dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - d) Pubblicità esterna di privati.
6. Le opere e gli interventi di cui al presente Regolamento sono, comunque, subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso, rilasciati dalle competenti Autorità.

Art. 2 - Definizioni

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di polizia locale, la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni e negli spazi pubblici a ciò preordinati.

5. Si definisce “striscione, locandina, stendardo”, l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione degli striscioni è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e alle 48 ore successive allo stesso. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
6. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio”, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definiscono “tende solari” i manufatti in tessuto o in materiali flessibili simili, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
9. Si definiscono “bacheche” le vetrinette con frontale apribile, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di informazioni di varia natura.
10. Si definisce “vetrofania” la pellicola autoadesiva semitrasparente applicata nella parte interna della vetrina, ovvero la superficie della medesima vetrina, appositamente lavorata, che riporta scritte in caratteri alfanumerici e/o simboli o marchi ovvero messaggi pubblicitari relativi agli esercizi o alle cose prodotte dalle attività commerciali in genere.
11. Si definiscono “mezzi pubblicitari cumulativi” quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.
12. Si definiscono “altri mezzi pubblicitari” e/o “impianti di pubblicità o propaganda” tutti gli altri manufatti, impianti o dispositivi finalizzati alla pubblicità o propaganda, sia di prodotti e di marchi aziendali che di attività, non ricompresi nelle definizioni individuate nei precedenti commi (a titolo di esempio, in tale categoria sono incluse le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di striscioni, stendardi o bandiere). Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 3 - Limitazioni generali e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga che seguono, previste dal presente Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
2. Nel centro abitato le distanze minime per la collocazione della pubblicità come definita dall'art. 2 del presente regolamento, previste dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono ridotte, sulle strade di tipo E) ed F) di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nei modi di seguito indicati:
- a) mt. 5 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- b) mt. 5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - c) mt. 10 dal punto di tangenza delle curve orizzontali ad eccezione degli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt. 5;
 - d) mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - e) gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 5 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, previo parere in tal senso dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Polizia Municipale.
- 3.** Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 1,00 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima, a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.
- 4.** Qualora la strada sia dotata di marciapiede gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati alla distanza minima di mt. 1,00 dal limite della sede stradale, fatte salve distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada e sue pertinenze, che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia fuori dal marciapiede e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.
- 5.** Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione e potranno essere autorizzate ad una distanza non inferiore a mt.1,00 dall'intersezione, a condizione che le preinsegne siano di colore conforme alla segnaletica stradale e non dovranno comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non costituiscano intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Art. 4 - Dimensione dei mezzi pubblicitari

- 1.** Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di m² 6,00, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di m² 20,00, salvo diversa dimensione stabilita nel vigente regolamento edilizio.
- 2.** Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi o da diversa disciplina regolamentare comunale, i limiti di superficie di tutti i mezzi pubblicitari, diversi da quelli indicati nei commi che seguono, non possono essere superiori a m² 4,00 se monofacciali, a m² 6 se bifacciali.
- 3.** Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:
- a) Insegna a bandiera orizzontale, da intendersi collocata parallelamente alla carreggiata e all'interno dell'area di pertinenza, così come definita al [comma 1 dell'art. 2](#):
 - se monofacciale m² 2,00;
 - se bifacciale m² 4,00;
 - se tridimensionale, vale a dire con messaggio su tre o più facciate, superficie totale del solido: m² 4,00.

- b) Insegna a bandiera verticale, da intendersi collocata parallelamente alla carreggiata e all'interno dell'area di pertinenza, così come definita al [comma 1 dell'art. 2](#):
- se monofacciale m² 2,00;
 - se bifacciale m² 4,00;
 - se tridimensionale, vale a dire con messaggio su tre o più facciate, superficie totale del solido: m² 4,00.
- c) Insegna frontale in edifici esistenti, da intendersi posta in facciata del fabbricato, collocata parallelamente alla carreggiata e al di sopra della porta d'ingresso dell'esercizio: m² 6,00, solo se in zona posta al di fuori dal Centro Storico ovvero in fabbricati che il vigente Regolamento Urbanistico non colloca in classe "I", "II" o "III", per i loro caratteri storico-architettonici e per i quali valgono le speciali norme di tutela descritte alla Sez. P del vigente Regolamento Edilizio.
- d) Insegna a bandiera, da intendersi posta in aggetto dalla facciata degli edifici, con dimensione verticale massima di mt. 1,20 e con aggetto massimo non superiore a mt. 0,50 dal filo facciata, compreso il supporto: m² 0,60.
- e) Insegna su palina, parallelamente alla carreggiata su area di uso pubblico, eccezionalmente consentita esclusivamente quando è impossibile individuare altra idonea collocazione e solo se trattasi di zona posta al di fuori del Centro Storico: se bifacciale m² 4,00, se monofacciale m² 2,00.
- f) Per le insegne a tetto, o su pensilina, o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali, il limite è individuato in m² 10,00. Qualora l'insegna sia composta da singoli elementi affiancati tra loro (ad esempio lettere separate), ai fini del computo, la superficie si intende "vuoto per pieno".
4. Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione o derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, quando i medesimi prevedano locali a destinazione commerciale o di pubblico esercizio e necessitano della predisposizione di mostre ed insegne, queste dovranno essere collocate esclusivamente nei vani e negli spazi prestabiliti, senza alterare le linee architettoniche dell'edificio.
5. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli e mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, che invece possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.

Art. 5 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e, comunque, non può superare un quinto dell'intera superficie del cartello.

4. Ad ogni modo, sia per i cartelli che per tutti gli altri mezzi pubblicitari, l'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Occorre, pertanto, evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità.

Art. 6 - Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- a) i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore $m^2 0,70$;
- b) sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle quarantotto ore successive;
- c) gli striscioni e gli stendardi potranno essere installati in occasione di manifestazioni svolte dal Comune ovvero dallo stesso patrocinato;
- d) se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.

2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park, circhi equestri, ecc.), potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- e) l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla settimana precedente ed alle quarantotto ore successive;
- f) il numero massimo dei "cartelli" installabili nel territorio comunale è pari a n. 20 per ogni iniziativa;
- g) è vietata l'installazione di tale cartellonistica nei centri storici.

CAPO II - Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari

Art. 7 - Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento, e devono essere installati in conformità al D.M 37/2008 e s.m.i. nonché alla normativa statale e della Legge Regionale Toscana 21.03.2000 n. 37 e s.m.i, per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie.

3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Art. 8 - Insegne d'esercizio

1. Fermo restando quanto previsto [all'art. 4](#) del presente Regolamento in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. in tutti gli edifici interessati da speciali norme di tutela, le insegne, di qualsiasi tipo esse siano, devono essere collocate esclusivamente nelle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine oppure, ove compatibile, ai vani di porte e portoni di pertinenza dell'esercizio commerciale interessato.
- b. Qualora l'apertura interessata dall'insegna presenti elementi di interesse storico o tipologico (sovrapporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) l'apposizione di insegne è ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l'elemento di interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità.
- c. L'insegna, in linea generale, deve essere collocata nella parte superiore dell'apertura di facciata, seguendone fedelmente l'andamento, e deve inoltre essere arretrata di almeno cm. 5, rispetto al filo esterno degli stipiti che delimitano l'apertura medesima, garantendo per l'ingresso un'altezza netta di m. 2,10.
- d. Non è ammesso collocare insegne a bandiera, insegne fisse applicate sugli sguanci laterali ed in genere ogni tipo di insegna difforme dalle prescrizioni del presente Regolamento. Eventuali deroghe devono essere puntualmente motivate e possono essere concesse solo previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.
- e. L'aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene i colori che la grafica delle medesime), in ogni caso, deve essere quanto più possibile congruente con il carattere della facciata sulla quale devono installarsi, perseguendo il miglior equilibrio cromatico ed architettonico con la medesima.
- f. Negli edifici esistenti le insegne frontali devono essere contenute prioritariamente nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave (dell'esercizio al quale si riferisce), ovvero nel caso di documentata impossibilità, immediatamente sopra lo stesso ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, non superiore a cm. 7,00 fino all'altezza di mt. 2,50 dal piano del marciapiede, mantenendo almeno la distanza di cm. 20,00 dalla quota di eventuali balconi. Nel caso in cui tale alternativa collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, deve comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio. Per gli edifici situati all'interno del Centro Storico ovvero per quei fabbricati che, indipendentemente dalla collocazione nel territorio comunale, il vigente Regolamento Urbanistico colloca in classe "I", "II" o "III" per i loro caratteri storico-architettonici, valgono le speciali norme di tutela descritte alla [Sez. P del vigente Regolamento Edilizio](#).
- g. Sono fatte eventuali diverse prescrizioni per le insegne dei negozi di interesse storico individuati in altri atti dell'Amministrazione Comunale.

- h. Le insegne a bandiera, quando consentite, sia orizzontali che verticali aggettanti sui marciapiedi, dovranno avere un'altezza minima, dal bordo inferiore della stessa, di mt. 3,00 misurata a partire dal piano di campagna ovvero, se esistente, dal piano marciapiede ovvero dal piano stradale; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5,10 sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede, se presente, e in ogni caso l'oggetto massimo compreso il supporto, dal filo della facciata, non può essere superiore a mt. 0,50.
 - i. Sotto i portici è vietata l'installazione di insegne a bandiera.
 - j. Al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici.
 - k. Non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o di uso pubblico, ad eccezione dei casi di cui [all'art. 4 c. 3 lett. e\)](#) del presente Regolamento.
2. Nei centri abitati, laddove le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati, oppure ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui [all'art. 3, commi 2° e 3°](#), del presente Regolamento, non si applicano.
3. Sono vietate le insegne luminose a luce diretta o con illuminazione indiretta ad intermittenza o a variazioni di colore.

Art. 9 - Targhe professionali e di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 30,00 x 45,00.
2. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina o in alternativa alle insegne.
3. Le targhe devono essere realizzate con dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata e, comunque, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio.
4. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie, e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi professionali, singoli o associati, devono avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa od illuminante, possono riportare numero e data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione.
5. Per gli edifici posti all'interno del centro storico, ovvero quelli che il vigente Regolamento Urbanistico colloca in classe "I", "II" o "III", per i loro caratteri storico-architettonici, valgono le speciali norme di tutela descritte alla Sez. P del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 10 - Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 X 70.
2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
3. Per gli edifici posti all'interno del centro storico, ovvero quelli che il vigente Regolamento Urbanistico colloca in classe "I", "II" o "III", per i loro caratteri storico-architettonici, valgono le speciali norme di tutela descritte alla Sez. P del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 11 - Cartelli pubblicitari

1. La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico, da valutarsi in sede di conformità urbanistico edilizia e ambientale oltre a quanto stabilito dal presente Regolamento. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole e dei cartelli pubblicitari provvisori, [di cui all'art. 6](#) del presente Regolamento.
2. E' consentita l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile dovranno esclusivamente fornire indicazioni in merito alla data, all'orario, alle condizioni atmosferiche e di temperatura. E' altresì vietata l'installazione su suolo pubblico ad eccezione dei casi conseguenti a progetti [di cui ai successivi artt. 15 e 16](#).
3. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, è possibile collocare cartelli pubblicitari, anche in deroga al limite dimensionale [di cui all'art. 4](#), alle seguenti condizioni:
 - l'impianto deve contenere massimo due messaggi pubblicitari;
 - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
 - è vietata l'installazione di "cartelli luminosi a luce propria";
 - è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".

Art. 12 - Preinsegne

1. Le preinsegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x 0,20 e superiori di mt. 1,25 x 0,25, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicizzazione da approvarsi dal Comune. Sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino al massimo di sei. Le strutture di sostegno, così come sopra identificate, costituiscono oggetto d'autorizzazione.

Art. 13 - Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 51, comma 9, lett. a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 14 - Tende solari

1. Per quanto riguarda le caratteristiche delle tende solari si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, fermo restando il divieto di apporvi qualsiasi tipo di pubblicità, consentendo esclusivamente che su tali tende solari possa essere riportata soltanto la denominazione dell'esercizio in cui sono installate.
2. L'apposizione di tende sulle facciate degli edifici sottoposti alla speciale tutela è ammessa esclusivamente al piano terra, in corrispondenza degli sporti di esercizi commerciali.
3. Le tende devono essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale devono essere installate. Esse non devono inoltre occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, gli eventuali sopra-luce e rostre, ecc. Le tende possono pertanto essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e devono essere del tipo a braccio estensibile, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali.
4. Il lembo inferiore della tenda deve essere mantenuto ad altezza tale da garantire, in ogni punto, un'altezza libera non inferiore a mt. 2,10 dal piano del marciapiede.
5. Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende devono essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.
6. La colorazione delle tende deve essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.
7. Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio. L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità.

Art. 15 - Bacheche

1. Le bacheche devono essere realizzate con vetrinette con frontale apribile, assicurato da apposita chiusura, in vetro od altro materiale trasparente, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, e sono destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, ovvero alla diffusione di informazione culturale, sociale, ambientale, turistica, ecc. ovvero dell'attività di enti pubblici, partiti politici, sindacati di categoria e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi, di informazioni cinematografiche, di spettacolo delle attività esercitate dai pubblici esercizi in genere, ovvero dei turni delle farmacie, ecc.
2. Le bacheche non possono eccedere le seguenti dimensioni: *larghezza* \times *altezza* \times *profondità* cm 80,00 \times 100,00 \times 10,00, ad eccezione di quelle che rientrano in un sistema unitario di pubblicizzazione, autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 5,00 dal filo esterno della muratura.
4. Per quanto riguarda i siti di installazione, nonché le caratteristiche dei materiali, colore e foggia delle bacheche, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.

Art. 16 - Impianti pubblicitari di servizio

1. Impianti su Arredo Urbano: manufatti collocati di norma su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso, sia per luce diretta che per luce indiretta. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo ad uso pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale ovvero, nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale.

1.1 *Supporto informativo*: manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari.

1.2 *Totem*: manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto e, comunque, non superiore a m² 3,00. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

1.3 *Pensilina autobus*: struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale deve interessare esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina ed avere una dimensione massima pari a m² 2,00.

1.4 *Palina di fermata dei mezzi di trasporto*: struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dove essere unica, ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario deve essere di dimensioni non superiori a m² 0,70 e privo di luce.

1.5 *Bagno autopulente*: manufatto contenente un bagno pubblico autopulente con la possibilità di inserire su di un lato dei messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a m² 3,00.

1.6 *Orologio*: orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce ed il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a m² 0,70.

1.7 *Contentori per la raccolta differenziata*: contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti solidi urbani che possono ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari m² 1,00.

1.8 *Segnaparcheggio*: impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa all'uso e/o all'esistenza di eventuali tariffe praticate per l'utilizzo del parcheggio. Privo di luce. Bifacciale. Il messaggio pubblicitario dovrà avere una dimensione massima pari a m² 0,70, per ogni facciata. Per ogni area destinata a parcheggio potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni m² 1000 di superficie, con un minimo di due segnaparcheggi per ogni area.

1.9 *Parapedonale*: struttura metallica in tubolare con Ø mm. 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni di cm. 55x100, con cadenza alternata pieno - vuoto.

Art. 17 - Manufatti e cartelli con sponsor

1. I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi non possono contenere messaggi pubblicitari, ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor.
2. Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destini risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.
3. Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che:
 - a. riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor
 - b. non sia intercambiabile
 - c. sia contenuto nelle seguenti superfici:
 - sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a cm² 250;
 - sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a cm² 1500;
 - sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi fino a cm² 1000.
4. L'Amministrazione Comunale in attuazione di convenzioni da essa stipulate che prevedono interventi di sponsorizzazione di soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di opere od attività di rilevante interesse del Comune, con possibilità di adeguata reclamizzazione di tale contribuzione economica, approva progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto, anche in deroga al presente Regolamento, ma nel rispetto della normativa di sicurezza stradale.

Art. 18 - Stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio, ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:
 - stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo C (*extraurbane secondarie*) e F (*locali*): 2% oltre al marchio;
 - stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo D (*urbane di scorrimento*) e E (*urbane di quartiere*): 4% oltre al marchio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada, entro il limite di m² 0,50 per ogni servizio prestato.
3. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del vigente Regolamento del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di m² 4,00. Analogamente è previsto per i centri abitati la dimensione massima del cartello in m² 3,00.

Art. 19 - Pubblicità mediante sosta di veicoli

1. La pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli (a titolo di esempio le cosiddette vele pubblicitarie mobili e similari) di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g) e 56, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2 lettere a), b) e s) del D.P.R. n. 495/92, può essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, con un numero massimo di 10 veicoli e/o rimorchi, presenti contemporaneamente nello stesso periodo, esclusivamente alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

- che sia realizzata con pellicola adesiva nelle forme consentite sull'omologazione;
- che non sia luminosa o rifrangente;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

2. La pubblicità mediante la sosta può essere effettuata esclusivamente nelle aree e nei periodi appositamente individuati ed autorizzati, di volta in volta, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.

3. Nelle altre zone tale pubblicità in sosta deve essere rimossa, ovvero coperta, in modo tale che ne sia privata l'efficacia. La sosta di tali mezzi deve rispettare le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale esistente. Tale sosta è, altresì, vietata ad una distanza inferiore di mt. 10,00 da impianti pubblicitari esistenti. La superficie complessiva massima autorizzabile, per tale tipologia pubblicitaria, è di m² 36,00 per veicolo e/o rimorchio, ciascuno supportante un impianto bifacciale di mt. 6,00x3,00.

4. Sui veicoli dovrà essere esposto apposito contrassegno attestante la validità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

5. Esclusivamente per la pubblicità prevista dal presente articolo, in deroga ad ogni altra disposizione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al solo pagamento della **tassa per la superficie di suolo pubblico autorizzata e occupata con il veicolo**, determinata sulla base delle tariffe in vigore. L'importo della tassa, commisurato alla durata dell'occupazione, non può, comunque, essere inferiore al giorno solare. Ad ogni modo non si applicano le esenzioni previste dal Regolamento Comunale COSAP vigente.

Art. 20 - Individuazione impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni

1. Capoluogo: superficie complessiva massima consentita m². 300 da destinare alle pubbliche affissioni. Superficie esistente m². 265.

2. Riguardo all'individuazione delle zone ed alla collocazione dei singoli impianti destinati alle pubbliche affissioni, si rinvia al "Piano Comunale Programmatico degli Impianti" .

3. Istituzione, modifica, collocazione di tali impianti sono soggetti all'emanazione di apposito provvedimento amministrativo.

CAPO III - Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

Art. 21 - Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e in quelle classificate dalla normativa urbanistica come zone territoriali omogenee "A", è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

- insegne d'esercizio;
- impianti delle pubbliche affissioni, purché posti a distanza minima di mt. 4,00 dagli edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- impianti pubblicitari temporanei, di cui [agli art. 6 e 19](#), del presente Regolamento;
- stendardi e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, ovvero da soggetti terzi ma patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
- preinsegne singole poste fuori dai centri abitati;
- preinsegne poste all'interno del centro abitato realizzate in un sistema unitario di pubblicizzazione autorizzato dal Comune;
- targhe professionali;
- bacheche realizzate in un sistema unitario di pubblicizzazione, autorizzato dal Comune, ovvero bacheche già destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici e delle associazioni riconosciute, di quelle destinate ad informare sui turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, delle attività esercitate dai pubblici esercizi.

2. Con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster" e tipo "trespolo".

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto del D. Lgs. n. 42/2004, e possono essere non assentite qualora dall'istruttoria emerga che gli impianti pubblicitari sono incompatibili per motivi di decoro urbano.

CAPO IV - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, sanzioni e norme transitorie

Art. 22 - Autorizzazione e competenza amministrativa

1. Chiunque intenda installare cartelli, insegne e/o altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare apposita istanza ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni". La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, soggiace all'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al competente Ufficio corredata della prescritta documentazione.

2. Per il rilascio del relativo titolo autorizzativo per l'installazione ovvero la modifica di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, sia fuori che all'interno dei centri abitati, si rimanda alle vigenti norme statali e regionali in materia nonché alla procedura ed alle prescrizioni previste nel presente Regolamento e dal Regolamento Edilizio vigente.

3. La suddetta autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile.
4. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa l'assenza di modifiche.
5. L'istruttoria delle pratiche è affidata all'Ufficio Comunale competente che provvede a raccogliere i pareri/nulla-osta degli altri uffici interessati.
6. L'autorizzazione di norma è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, qualora l'impianto pubblicitario e/o mezzo pubblicitario ricada all'interno di aree e/o edifici posti all'interno del centro storico, ovvero che il vigente Regolamento Urbanistico colloca in classe "I", "II" o "III", per i loro caratteri storico-architettonici, valgono le speciali norme di tutela descritte alla Sez. P del vigente Regolamento Edilizio e, conseguentemente, i tempi sono quelli previsti per la procedura dell'istruttoria paesaggistica.
7. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende archiviata per carenza di documentazione.
8. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato, in particolare, l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Art. 23 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'istallazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali di esercizio o pubblicitarie, fissare saldamente una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: - Ente di rilascio – soggetto titolare – numero dell'autorizzazione – progressione chilometrica del punto di istallazione – data di scadenza;
 - f) la targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniquale volta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
3. E' fatto obbligo, altresì, al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 24 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata.
 - b) L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività.
 - c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce.
 - d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione.
 - e) Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di notificazione, salvo proroga su motivata richiesta degli interessati.
 - f) La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga su motivata richiesta degli interessati.
 - g) Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.
 - h) La mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario.

Art. 25 - Mezzi pubblicitari abusivi o realizzati in difformità dall'autorizzazione.

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione.
2. E' considerata, altresì, abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti pubblicitari. Sono considerate difformi, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art. 26 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle norme e disposizioni indicate nel presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Per le violazioni delle norme tributarie si fa riferimento alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di cui ai D. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e s.m.i.
3. L'inosservanza delle disposizioni legislative del D. Lgs. n. 507/93 o dei Regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità, ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione di impianti, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93, in conformità alle norme contenute previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.
4. In via residuale, per la violazione di tutte le altre disposizioni e precetti del presente Regolamento, la cui sanzione non è direttamente contemplata nelle leggi e nei regolamenti sopra richiamati, si applicano le sanzioni previste dal "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative" vigente, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

5. Costituisce, inoltre, violazione al presente Regolamento sanzionata ai sensi del comma precedente:
- a. la mancata conservazione, presso la sede dell'esercizio, dell'originale o della copia conforme dell'autorizzazione;
 - b. la mancata esibizione dell'autorizzazione agli agenti accertatori in sede di controllo;
 - c. la mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente in caso di istanza di adeguamento al presente Regolamento, in assenza di rimozione dell'originario mezzo e/o impianto pubblicitario da adeguare.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

Art. 27 - Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari (diversi da quelli di cui al comma 4° del presente articolo) già collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante apposita autorizzazione in corso di validità, devono essere adeguati alle norme dallo stesso previste entro **il termine del 31.12.2012** o, in alternativa, rimossi. Entro il medesimo termine devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari in contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento.
2. Il mancato adeguamento nei tempi prescritti, comporta, l'automatica rimozione dell'impianto stesso, con spese a totale carico del soggetto inadempiente.
3. Tutte le installazioni successive alla data di approvazione del presente Regolamento devono conformarsi alle disposizioni in esso contenute.
4. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sostituzione.

Art. 28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
2. Per quanto non esplicitamente indicato, in materia di zone ed edifici a rilevanza storica, architettonica, tipologica e/o documentaria, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Edilizio vigente e s.m.i.
3. Valgono, inoltre, le ulteriori limitazioni e divieti in materia di esposizione e contenuto dei messaggi pubblicitari previste nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale.
4. Per quanto attiene l'accertamento e le modalità di pagamento dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nonché gli ulteriori obblighi derivanti dall'utilizzo degli impianti pubblicitari descritti e disciplinati nel presente Regolamento, si rimanda alle norme del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni" e s.m.i.

5. Dalla data di entrata in vigore, sono automaticamente abrogate, ove incompatibili, tutte le altre norme e disposizioni regolamentari comunali, in materia di pubblicità e propaganda, in contrasto con il presente Regolamento.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il “Regolamento Comunale per la concessione di spazi destinati all’installazione di Bacheche di informazione politica, sociale, culturale, ambientale e turistica”

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il _____